



COMUNE DI LAERRU

Provincia di Sassari

Ordinanza del Sindaco

ORIGINALE

Numero 16 Del 07-10-2021

Oggetto: MISURE STRAORDINARIE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE, ISTITUZIONE ZONA ROSSA.

IL SINDACO

VISTA la nota dell'ATS Sardegna di Sassari, Dipartimento Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, in data 07/10/2021, registrata al protocollo dell'Ete al n° 4040 avente per oggetto: "Evoluzione focolaio Coronavirus Sars-Cov2" con cui, in base alla continua espansione del focolaio all'interno della comunità di Laerru e sulla base dei dati epidemiologici e della valutazione del rischio, ritiene necessario rafforzare, come previsto per le zone rosse, le misure di contenimento del contagio;

VISTO l'art. 1 "Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19" del Decreto Legge 23/2/2020

n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" che, al comma 1, dispone:...omissis... "allo scopo di evitare il diffondersi del Covid-19 le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica";

VISTI

- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11.03.2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il D.L. n. 125/2020 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello Stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di Allerta COVID";
- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 Marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante "Misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 4 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante "Misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 Marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni Urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»";
- il DPCM del 2 marzo 2021, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 Marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante “Ulteriori disposizioni Urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna e, in particolare, la n. 8 del 15.03.2021 che fa salvi provvedimenti più restrittivi adottati dalle Autorità sanitarie locali sul territorio di competenza;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 19.03.2021 con la quale si applica alla Regione Sardegna le misure di cui alla c.d. “zona arancione”;
- il D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, il cui art. 2 nell'assicurare dal 7 aprile al 30 aprile 2021 in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado anche nelle zone rosse e nel vietare la deroga di tale provvedimento a presidenti di regione, province autonome e sindaci, stabilisce altresì che “La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolaio al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio”
- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, coordinato con la legge di conversione 17 giugno 2021, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.»
- Decreto-Legge 18 maggio 2021, n. 65 Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

CONSIDERATO che l'evolversi e il consolidarsi di nuovi focolai all'interno della Comunità di Laerru rende necessario rafforzare le misure di contenimento del contagio rispetto a quelle già stabilite dal Ministero della Salute e dalla Regione Sardegna.

ATTESO che la continua espansione dei focolai all'interno della comunità di Laerru con un numero di contagiati pari a 20 rispetto alla popolazione residente di n° 870 persone, di fatto configura una situazione di elevato rischio di evoluzione del contagio e raccomanda di attivare le misure di contenimento, in particolare modo limitando tutti gli spostamenti non strettamente necessari per lavoro, lo studio o salute e tutte le occasioni di assembramenti, così come previste nelle cosiddette zone rosse, per un periodo non inferiore a ulteriori 10 giorni;

CONSIDERATO che il virus che ha colpito la comunità laerrese, così come comunicato ai diretti interessati, è molto probabilmente la variante delta caratterizzata da un'elevata contagiosità, in particolare modo fra le fasce di età più giovani, e che i contagi nei paesi limitrofi risultano connessi al focolaio di Laerru.

RAVVISATA la necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la Diffusione dell'emergenza epidemiologica, misure specifiche di restrizione per i prossimi 14 giorni al fine di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più ingenerale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile

SENTITA ATS Sardegna di Sassari – Dipartimento di Igiene Sanità Pubblica,

VISTO l'art. 32 “Funzioni di igiene e sanità pubblica” del D.Lgs 267/2000 es.m.i. (T.U.E.L.);

VISTO l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTO l'art.6 "Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione Civile", del D.Lgs. n.1/2018 e s.m.i. recante "Codice della Protezione Civile";

VISTO l'art. 12 "Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile", del D.Lgs n.1/2018 es.m.i. recante "Codice della Protezione Civile";

TUTTO ciò premesso

ORDINA

IN RELAZIONE AGLI SPOSTAMENTI:

1. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all'interno del Medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute con autocertificazione. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
2. È consentito, a un solo componente del nucleo familiare, per non più di una volta al giorno, lo Spostamento per gli interventi necessari alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali da cortile, consistenti nelle operazioni colturali che la stagione impone, ovvero per accudire gli animali allevati.
3. Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del sopracitato decreto.

IN RELAZIONE ALLA DIDATTICA E ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE:

1. **Non è consentita l'attività didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio di Laerru;**
2. **Non sono consentiti gli spostamenti degli alunni frequentanti scuole di ogni ordine e grado in altri comuni.**
3. Non sono consentite le attività dei servizi educativi dell'infanzia, di cui all'articolo 2 del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché i servizi dell'infanzia, ludici e ricreativi formali;
4. E' disposta la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle Visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero e le attività extrascolastiche.

IN RELAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI:

Sono sospese tutte le cerimonie civili e religiose.

Sono previste limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto nel rispetto dei protocolli Covid e sanitari predisposti dalla Chiesa Cattolica e dalle altre confessioni religiose;

INRELAZIONEALLEATTIVITÀCOMMERCIALI:

1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari di prima necessità individuate nell'allegato 23 del predetto D.P.C.M. con chiusura alle ore 20,00.
2. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
3. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE:

1. È sempre vietato consumare cibi e bevande all'interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
2. Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:

- dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
 - dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (altri esercizi simili - codice ATECO 56.3).
3. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all'interno delle attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI ALLA PERSONA:

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, etc.) restano consentiti i servizi alla persona individuati dall'allegato 24 del DPCM 2 marzo 2021 ovvero lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, tintorie e servizi di pompe funebri e attività connesse.

IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA

1. Tutte le attività previste dall'articolo 17, commi 2 e 3 di cui al D.P.C.M. 02.03.2021, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
2. Sono consentite le attività sportive di interesse nazionale, previste all'art. 18 del DPCM 2 marzo 2021, che si intende integralmente richiamato.
3. È disposta la chiusura temporanea di palestre, centri sportivi, e impianti sportivi, anche se privati;
4. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità all'interno delle strutture Sportive (pubbliche e private) e della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale nel rispetto della distanza di almeno due metri.

IN RELAZIONE AI LUOGHI DELLA CULTURA E SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO:

1. Sono sospesi i servizi dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comprese le biblioteche, anche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione.
2. È disposta la chiusura di sale da ballo, discoteche, sale giochi, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
3. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico anche all'aperto.
4. È disposta la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura (anche extrascolastiche), di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;

IN RELAZIONE AL COMUNE:

Il Comune sarà chiuso al pubblico fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei Servizi essenziali. Il pubblico potrà essere ricevuto previo appuntamento telefonico ovvero in remoto.

È disposta la sospensione dei congressi, e di ogni tipo di evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;

INOLTRE:

È disposta la chiusura al pubblico delle strade e piazze nei centri urbani, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici dove si possono creare situazioni di assembramento, per tutta la giornata, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;

È fatto divieto di circolare e/o sostare al di fuori della propria residenza e/o domicilio dalle ore 22,00 di ciascun giorno fino alle ore 5:00 del giorno successivo (coprifuoco);

È fatto obbligo di usare sull'intero territorio e per l'intera giornata protezioni delle vie aeree anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico e negli spazi pubblici

dove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità.

È fatto divieto di qualsiasi forma di assembramento, nei luoghi pubblici e in oltre sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose anche all'interno di abitazioni private;

È disposta l'applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno

delle abitazioni private;

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si rinvia integralmente alla Normativa statale disciplinante le così dette "zone rosse".

DEMANDA

Alla Forza Pubblica, Polizia Locale, ATS Sardegna di Sassari – Dipartimento di Igiene Sanità Pubblica, il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza ha validità **dal 08/10/2021 al 21/10/2021** compreso, salva la possibilità di revoca in presenza di un miglioramento della situazione epidemica, comunicata dall'Autorità Sanitaria, che consenta un allentamento delle misure adottate, o nell'ipotesi che venga autorizzata l'apertura sancita dall'art. 2 del DL 44/2021, come descritto in premessa;

DISPONE, ALTRESÌ,

che il presente provvedimento venga trasmesso a ciascuno degli indirizzi per quanto di propria competenza:

All'Ufficio di Polizia Locale - sede

Al Comando Compagnia Stazione Carabinieri Valledoria

Al Comando Stazione Carabinieri di Perfugas

Al Signor Prefetto di Sassari

Ai Signori Sindaci dei Comuni limitrofi

All'Assessore Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Al Servizio Igiene e Sanità Pubblica ATS di Sassari

Alla Compagnia Barracellare di Laerru

INFORMA

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall'articolo 4 del D.L. 19/2020 e sopra menzionato;

AVVERTE

che contro la presente Ordinanza gli interessati possono proporre:

- ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Laerru, lì 07.10.2021

IL SINDACO

Geom. Massimiliano Leonardo Manca

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile e viene affissa all'Albo Pretorio comunale al n. 429 per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna, ai sensi dell'art. 44 del regolamento comunale di contabilità.

Laerru 07/10/2021

**Il Responsabile della pubblicazione
SCHINTU ALESSANDRO FAUSTO**